

115 27 FEB. 2007 *ll*



OGGETTO: Funzioni delegate alla Regione in materia di incentivi alle imprese. --
Nuove prescrizioni per l'accesso agli incentivi di cui alla Legge 28/11/1965, n. 1329 (legge Sabatini) "Agevolazioni per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione". Modifica alla DGR n. 1133 del 25 luglio 2001.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Piccola e Media Impresa, Commercio e Artigianato

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, che regola il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59;

CONSIDERATO che fra gli incentivi di competenza della Regione sono comprese le agevolazioni di cui alla legge 28/11/1965 n. 1329 (Agevolazioni per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione c.d. "legge Sabatini");

VISTO in particolare l'art. 19, comma 12, del suddetto D.Lgs 112/98, il quale stabilisce che le Regioni subentrano alle Amministrazioni Statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi e già vigenti alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni disposte dal decreto legislativo, stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti;

RILEVATO che, in attuazione del citato art. 19 comma 12 del D.Lgs. 112/98, la Regione è subentrata al Ministero del Tesoro (precedente Amministrazione Statale competente all'esercizio della funzione in questione) nella convenzione in essere con Mediocredito Centrale spa (ora MCC spa), soggetto incaricato della gestione della fase istruttoria e dell'erogazione di alcuni interventi agevolativi, fra i quali quelli previsti dalla Legge 1329/65 "Sabatini";

PRESO ATTO che detta convenzione è stata prorogata sino al 31.12.2008 con atto aggiuntivo e lettera integrativa del 28 febbraio 2005 (Reg. Cron. n. 5791);



115

27 FEB. 2007

llly



VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1133 del 25 luglio 2001, pubblicata sul supplemento ordinario n. 1 del BURL n. 26 del 20 settembre 2001, che ha approvato le prescrizioni per l'accesso agli incentivi di cui alla legge 1329/65;

CONSIDERATO che la legge Sabatini è uno strumento di aiuto notificato alla Commissione Europea sulla base della Disciplina Comunitaria degli aiuti alle PMI del 1996, approvato con durata indeterminata e successivamente adeguato, ai fini della concessione delle maggiorazioni nelle aree in deroga del Trattato, sulla base delle disposizioni previste dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2000-2006 (98/C 74/06)

RILEVATO che i suddetti Orientamenti hanno scadenza, assieme alla carta degli aiuti, il 31.12.2006;

PRESO ATTO delle nuove disposizioni emanate dalla Commissione Europea in materia di aiuti alle PMI ed in particolare:

- il Regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006 che modifica i regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 68/2001 per quanto riguarda la proroga dei periodi di applicazione, pubblicato sulla G.U.U.E. L 368 del 23 dicembre 2006;
- il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15.12.2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla G.U.U.E. L 379 del 28.12.2006
- il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15.12.2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli, pubblicato sulla G.U.U.E. L 358 del 16.12.2006.

RITENUTO, al fine di garantire l'operatività dello strumento successivamente al 31.12.2006, di dover predisporre una nuova scheda tecnica che definisca le modalità per l'accesso agli incentivi di cui alla legge 1329/65 (Sabatini) nel rispetto della nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti alle PMI;

VERIFICATA altresì la necessità di adeguare anche la definizione di Piccole e Medie Imprese (PMI), nel rispetto dei criteri previsti dal D.M. del 18 aprile 2005;

VISTO il testo della scheda tecnica, riportato in allegato "A" al presente atto, che recepisce le suddette indicazioni;



115 27 FEB. 2007 *ly*

Non soggetta a Concertazione;

all'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:

- di approvare, a modifica di quanto stabilito con deliberazione della Giunta Regionale n. 1133 del 25 luglio 2001, una nuova scheda tecnica che definisce le modalità per l'accesso agli incentivi di cui alla legge 28 novembre 1965 n. 1329 (legge Sabatini) riportata in allegato "A", parte integrante della presente deliberazione;
- di stabilire che le nuove prescrizioni si applicano a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del soggetto Gestore delle agevolazioni (MCC spa) www.incentivi.mcc.it;
- di prevedere che le domande di agevolazione pervenute al soggetto Gestore precedentemente alla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Gestore e non ancora deliberate dal Comitato Agevolazioni Regione Lazio - MCC saranno valutate sulla base delle nuove prescrizioni, al fine della valutazione di ammissibilità ai benefici;
- di autorizzare le strutture competenti a porre in essere tutte le iniziative necessarie a dare attuazione alla presente deliberazione, delegando ad esse la predisposizione degli atti conseguenti, ivi compresa l'approvazione di apposita modulistica da utilizzare per l'accesso agli incentivi in argomento.

La presente deliberazione e il relativo allegato saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet del Gestore delle agevolazioni (MCC spa) www.incentivi.mcc.it.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Massimo POMPILI
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI



Allegato_A

- 5 MAR. 2007



REGIONE LAZIO
LEGGE 1329/65 - AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO O IL LEASING DI
NUOVE MACCHINE UTENSILI O DI PRODUZIONE

SCHEDA TECNICA

1) Riferimenti normativi:

Legge 28.11.1965, n. 1329.

Legge 19.12.1983, n. 696, art.3.

Legge 16.2.1987, n. 44.

Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 21.2.73.

Decreto del Ministro del Tesoro del 30.4.87.

Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 123.

Regolamento (CE) N. 70/2001 della Commissione del 12.01.2001 relativo alla applicazione dell'art. 87 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato sulla G.U.U.E. L 10 del 13/01/2001 come modificato dal Regolamento CE N 364/2004 del 25 febbraio 2004, pubblicato sulla G.U.U.E. L 63 del 28 febbraio 2004, p. 22, e dal Regolamento (CE) n. 176/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, pubblicato sulla G.U.U.E. L 368 del 23 dicembre 2006.

Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15.12.2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli, pubblicato sulla G.U.U.E. L 358 del 16.12.2006.

Regolamento (CE) N.1998/2006 della Commissione del 15.12.2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla G.U.U.E. L 379 del 28.12.2006.

2) Soggetti beneficiari:

Piccole e medie imprese aventi i parametri dimensionali stabiliti con decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005, iscritte al Registro delle Imprese.

Sono esclusi gli investimenti finalizzati all'esercizio delle seguenti attività economiche (classificazione ATECO 2002):

- industria carboniera- 10.1¹, 10.2², 10.3³,

Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile
Estrazione ed agglomerazione di lignite
Estrazione ed agglomerazione di torba



- 
- siderurgia 13.10⁴ e 13.20⁵; 27.10⁶, 27.22.1⁷, 27.22.2⁸,
 - costruzioni navali 35.11.1⁹, 35.11.3¹⁰;
 - pesca (05.01);
 - piscicoltura, acquacoltura (05.02);
 - trasporto (60, 61, 62).

La presente normativa non si applica:

- a) alle attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
- b) agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a quelli importati.

Non possono comunque accedere alle agevolazioni le imprese sottoposte a procedure concorsuali o in stato di liquidazione volontaria.

Alle imprese operanti nel settore delle fibre sintetiche (24.70) si applica la regola «de minimis» di cui al Regolamento CE 1998/2006 del 15 dicembre 2006.

Gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività relative al settore della produzione primaria di prodotti agricoli (sezione A della classificazione ATECO 2002, ad eccezione dei codici 01.4), sono sottoposti alle seguenti limitazioni di cui Regolamento CE n. 1857/2006:

- l'intensità lorda dell'aiuto non deve superare il 40% degli investimenti ammissibili, ovvero il 50% degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento;
- l'importo globale degli aiuti concessi a una singola impresa non può superare 400.000 Euro erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi, ovvero 500.000 Euro se l'azienda si trova in una zona svantaggiata o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del

⁴ "Estrazione di minerali di ferro" (tutta la classe, ad eccezione delle pirite).

⁵ "Estrazione di minerali metallici non ferrosi" (limitatamente al minerale di manganese).

⁶ "Produzione di ferro, acciaio e di ferroleghie (CECA)" (tutta la classe). Per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA si intende: ghisa e ferroleghie; ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganese e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiera laminata a caldo inferiori a 3 mm., piastre e lamiera di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm. eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiera piombate, banda nera, lamiera zincate, altre lamiera rivestite, lamiera laminata a freddo inferiori a 3 mm, lamiera magnetiche, nastro destinato alla produzione banda stagnata, lamiera laminata a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm).

⁷ Produzione di tubi senza saldatura (tutta la categoria).

⁸ Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili (limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm).

⁹ Cantieri navali per costruzioni metalliche, limitatamente a:

- costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl
- costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione)
- costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl
- costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza inferiore a 365 Kw

¹⁰ Cantieri di riparazioni navali

- la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri
- la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1



regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento;

- l'investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi: riduzione dei costi di produzione, miglioramento e riconversione della produzione, miglioramento della qualità, tutela e miglioramento dell'ambiente naturale o delle condizioni di igiene o del benessere degli animali;
- non sono ammissibili investimenti relativi a prodotti esclusi dagli aiuti per motivi di sovraccapacità o mancanza di sbocchi di mercato dalla Regione Lazio;
- non sono ammissibili "investimenti di sostituzione", investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari, o parti degli stessi, con macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata;
- non possono essere concessi aiuti per investimenti relativi alla realizzazione di drenaggi, impianti ed opere per l'irrigazione, a meno che tali interventi permettano di ridurre di almeno il 25% il precedente consumo di acqua;
- non possono essere concessi aiuti per la fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

Per quanto riguarda gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività relative ai settori della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, l'intensità lorda dell'aiuto non può superare il 40% degli investimenti ammissibili.

3) Oggetto dell'agevolazione:

Acquisto o locazione finanziaria di macchine utensili o di produzione nuove di fabbrica, di costo unitario o complessivo superiore a Euro 516,45 contrassegnate ai sensi dell'art. 1 della legge 1329/65. I contratti di acquisizione delle macchine devono essere stipulati ai sensi della legge 1329/65 ed essere trascritti sull'apposito registro di cui all'art. 3 della medesima.

Sono comunque considerate macchine utensili e di produzione i sistemi di macchine, le parti complementari, gli accessori, i macchinari e le attrezzature fisse o semoventi, per manipolare, trasportare e sollevare materiali (gru, carri ponte, carrelli, nastri trasportatori ecc.) operanti nell'ambito dello stabilimento o del cantiere, gli impianti completi per cucina (con esclusione di mobili e arredi non direttamente pertinenti) e gli impianti di condizionamento d'aria per, alberghi, ristoranti, ecc.



Le macchine di nuova fabbricazione devono essere funzionalmente collegate, in termini di utilizzo proprio, all'attività economica svolta dal soggetto beneficiario ed iscritte nella struttura logica dell'unità produttiva situata nel territorio regionale.

Sono esclusi veicoli, imbarcazioni e velivoli iscritti ai Pubblici Registri, le macchine acquistate per finalità dimostrative, i macchinari ceduti in comodato e i macchinari destinati ad essere noleggiati senza operatore (c.d. noleggio "a freddo").

Qualora l'operazione di acquisizione mediante locazione finanziaria sia perfezionata da impresa operante nei settori sottoposti alle limitazioni di cui al Regolamento CE n. 1857/2006, il relativo contratto dovrà prevedere il patto di acquisto del bene oggetto del contratto medesimo.

Le macchine utensili o di produzione non devono risultare fatturate anteriormente alla data di stipula del contratto di acquisto e comunque non antecedente alla suddetta domanda di agevolazione.

4) Ambito territoriale:

Unità produttive ubicate nel territorio della Regione Lazio.

5) Cumulo:

L'agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni contributive o finanziarie dirette sullo stesso investimento previste da altre leggi nazionali, regionali o provinciali.

6) Intervento agevolativo

L'intervento è concesso nella forma del contributo agli interessi ed è finalizzato alla sovvenzione del costo di acquisizione della macchina. Nel costo della macchina sono ricomprese, purché inserite nella fattura o nel contratto di acquisizione del macchinario, -- nel limite complessivo del 15% del totale -- le spese sostenute per montaggio, collaudo, trasporto, imballaggio, formazione del personale all'utilizzo della macchina nonché quelle relative alle opere murarie strettamente indispensabili al funzionamento della macchina stessa. Sono in ogni caso esclusi gli ammontari relativi all'IVA.

Possono essere agevolate operazioni riferite ad una stessa unità produttiva o operativa fino a concorrenza del limite di complessivi 5.000.000,00 Euro di finanziamento in relazione a contratti trascritti dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno

7) Operazioni agevolabili:

1. Operazione di sconto di effetti ovvero finanziamento assistito da effetti, rilasciati a fronte di un contratto di compravendita di macchine garantiti da privilegio sulle macchine contrassegnate ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1329/65, purché siano collegati ad un medesimo contratto con dilazione di pagamento oltre 12 mesi

Gli effetti devono risultare emessi non oltre un anno antecedente la data di presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione a MCC S.p.A..

2. Operazione di locazione finanziaria, anche non assistita da effetti, effettuata ai sensi della legge n. 1329/65 di durata superiore a 12 mesi.

La data di sottoscrizione del verbale di consegna dovrà risultare non oltre un anno antecedente la data di presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione a MCC S.p.A.. La locazione finanziaria deve essere effettuata esclusivamente da società iscritte nell'elenco di cui agli artt. 106 o 107 del T.U. Bancario.

8) Modalità d'intervento:

Il contributo è calcolato su un finanziamento standard, di durata fissa pari a 5 anni e con rata semestrale costante di capitale ed interessi, di importo pari al costo di acquisizione della macchina.

Il contributo è pari alla differenza fra i netti ricavi delle operazioni di attualizzazione calcolate ai tassi di riferimento ed agevolato come successivamente individuati.



Gli interessi sulla dilazione di pagamento, in via generale, si calcolano al tasso di riferimento vigente al momento della emissione degli effetti ovvero al momento della sottoscrizione del verbale di consegna nel caso di leasing.

Per le operazioni con effetti ancora da emettere ovvero con verbali di consegna ancora da sottoscrivere alla data di arrivo della domanda a MCC, gli interessi sulla dilazione di pagamento si calcolano al tasso di riferimento vigente alla predetta data di arrivo della richiesta a MCC.

Per le operazioni con destinatario del contributo diverso dall'impresa acquirente/locataria, gli interessi sulla dilazione di pagamento si calcolano ai tassi agevolati individuati secondo le modalità di cui ai precedenti due commi.

Il tasso di interesse di riferimento è quello indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di cui all'art. 2, co. 2, del D.Lgs. n. 123/98. Il tasso di attualizzazione di riferimento è equivalente al tasso di interesse di riferimento.

I tassi agevolati (di interesse ed attualizzazione) sono pari al 50% dei rispettivi tassi di riferimento.

I tassi di attualizzazione sono individuati in applicazione del regime finanziario dello sconto composto.

Per la determinazione dei netti ricavi, il calcolo dei giorni è effettuato con riferimento all'anno commerciale.

L'inizio dell'esecuzione del progetto di investimento dovrà risultare successivo alla stipula del contratto di compravendita o di locazione finanziaria ai sensi della Legge 1329/65, contenente l'espressa previsione della domanda di ammissione all'intervento agevolativo di MCC.

In nessun caso l'importo del contributo per ogni singola richiesta di intervento può essere superiore alle intensità di aiuto massime consentite dalle vigenti normative dell'Unione Europea.

9) Richiesta d'intervento:

Le richieste di ammissione all'agevolazione, sottoscritte dalle Banche o dagli Intermediari finanziari, devono essere redatte sull'apposito modulo messo a disposizione dal Gestore attraverso il sito Internet www.mcc.it, o in conformità allo stesso, compilato in ogni parte e completo della documentazione in esso elencata e devono essere trasmesse secondo le modalità specificate dalla circolare di MCC. Le richieste pervenute a MCC non conformi al suddetto modulo o non sottoscritte con firma autografa dai predetti soggetti, sono restituite al mittente.



La richiesta di ammissione all'agevolazione può essere presentata dal soggetto richiedente al gestore anche senza preventiva delibera di concessione dell'operazione finanziaria.

Qualora l'operazione agevolabile sia richiesta da una impresa operante nei settori sottoposti alle prescrizioni di cui al Regolamento CE n. 1857/2006, le richieste di ammissione all'agevolazione devono essere necessariamente presentate al gestore, anche direttamente dalle imprese beneficiarie, compilando l'apposito modulo, prima dell'avvio dell'esecuzione del progetto di investimento. Pertanto la stipula del contratto di acquisizione del macchinario non potrà essere anteriore alla comunicazione del gestore di accettazione della richiesta di intervento. In questo caso, l'intervento, nella forma del contributo agli interessi, è concesso anche su richiesta dell'impresa che intende acquistare i macchinari, fermo restando che la sua erogazione può avvenire esclusivamente su richiesta della banca o intermediario che concede il relativo finanziamento.

Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, alle richieste devono essere allegate le informazioni antimafia.

10) Erogazione del contributo:

Il contributo è erogato in unica soluzione in via anticipata al destinatario, come in seguito individuato, successivamente alla delibera di concessione dell'intervento.

Nel caso di operazioni con effetti ancora da emettere, il contributo verrà erogato previa presentazione della richiesta di erogazione utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dal Gestore e sottoscritto dalla Banca/Intermediario.

Il Comitato, nel caso di carenza di fondi, può deliberare la concessione dei contributi con riserva, da erogare se e quando i relativi fondi saranno disponibili secondo l'ordine cronologico di ammissione con riserva. Le condizioni definitive dell'agevolazione sono quelle determinate al momento dell'adozione della delibera di concessione con riserva. A seguito della sopravvenuta disponibilità dei fondi, il contributo è corrisposto senza maggiorazione degli interessi. L'erogazione del contributo postula lo scioglimento della riserva.

Qualora il contratto di compravendita o locazione finanziaria sia regolato a tasso agevolato e l'operazione di sconto a tasso non agevolato, destinataria del contributo è l'impresa venditrice o locatrice.

Qualora sia il contratto di compravendita che l'operazione di sconto siano regolati a tasso agevolato, destinataria del contributo è la Banca proponente.

Qualora il finanziamento assistito da cambiale emessa direttamente a favore della banca proponente sia stato regolato a tasso agevolato, destinataria del contributo è la Banca proponente.

Qualora il contratto di locazione finanziaria sia regolato a tasso agevolato, destinataria del contributo è l'intermediario finanziario proponente.

L'erogazione del contributo è effettuata alle Banche e agli Intermediari con valuta corrente; gli stessi accreditano con pari valuta il contributo al destinatario secondo quanto sopra previsto.

11) Variazioni:

Le variazioni relative alla titolarità del rapporto di finanziamento devono essere comunicate dalle Banche e dagli Intermediari finanziari a MCC.

12) Cessazione e revoca dell'agevolazione:

Il contributo agli interessi cessa nei casi di:

- a) insolvenza dell'impresa beneficiaria nel rimborso del finanziamento;
- b) risoluzione o decadenza dal beneficio del termine del contratto di compravendita;
- c) risoluzione o estinzione anticipata del contratto di finanziamento;
- d) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;
- e) fallimento o liquidazione coatta amministrativa dell'impresa venditrice o acquirente, qualora venga meno la dilazione di pagamento del contratto di compravendita.

La corresponsione del contributo agli interessi periodici cessa a partire dal giorno successivo alla data dell'ultimo effetto pagato.



Nel caso di pagamento anticipato da parte dell'impresa acquirente di tutti gli effetti non scaduti, il contributo agli interessi già erogato è ricalcolato in rapporto alla minore durata della dilazione di pagamento.



I contributi erogati ma risultati non dovuti sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati del tasso di interesse pari al Tasso fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (già TUR) vigente alla data della loro erogazione - maggiorato di 5 punti laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili - per il periodo intercorrente tra le valute di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo accredito a MCC.

Il contributo agli interessi è revocato nei casi di:

- a) mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla legge in esame e riportati nella presente scheda;
- b) quando siano venuti meno i requisiti di ammissibilità alla presente agevolazione;
- c) nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- d) nel caso di alienazione, cessione o distrazione dei beni oggetto dell'agevolazione, nonché nel caso della mancata conservazione di tutta la documentazione riguardante i beni agevolati, nei 5 anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, a meno che detti beni non siano caduti nell'ambito di operazioni di cessione d'azienda o di ramo d'azienda che dovranno risultare effettuate unitamente al complesso delle attività e delle passività relative e a condizione che l'impresa cessionaria sia in possesso dei previsti requisiti di ammissibilità;
- e) mancata applicazione di quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori, nonché di quanto previsto dai Contratti di lavoro.

Il contributo è restituito dall'impresa beneficiaria maggiorato dell'interesse pari al Tasso fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (già TUR) vigente alla data di erogazione, maggiorato di 5 punti.

13) Procedimento di revoca e cessazione



Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca MCC - in attuazione degli artt. 7 ed 8 della legge n.241/90 - comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare a MCC scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

Gli uffici di MCC esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Fatta eccezione per il procedimento di cessazione, che opera di diritto e non necessita di apposita delibera, entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, il Comitato di gestione delle agevolazioni, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione ai soggetti interessati.

Qualora il Comitato ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e le eventuali somme dovute a titolo di sanzione; in seguito gli uffici comunicano ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, MCC S.p.A. provvederà all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni previste al paragrafo precedente.

14) Ispezioni e controlli:

Su indicazione della Regione, MCC può effettuare ulteriori controlli documentali anche presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalla presente scheda e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

